

STUDIO QUARANTA & PALERMO - PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Dottori commercialisti - Revisori contabili

Viale Nicolò Arnaldi 13 – 00019 Tivoli (Rm) - Tel. 0774 331915 Fax 0774 314283

E-mail: info@studioquarantapalermo.191.it

www.studioquarantapalermo.it

CIRCOLARE N. 3/2004

Finanziaria 2004: un quadro sulle principali novità fiscali di quest'anno

La Finanziaria per il 2004, approvata dal Parlamento con Legge 24 dicembre 2003, n. 350, introduce una serie di importanti novità per i contribuenti.

Si riiepilogano sinteticamente gli aspetti che interessano maggiormente privati e imprese.

PROROGA DEI TERMINI DEI CONDONI

E' stato prorogato al **16/03/2004** il termine per l'adesione alle sanatorie previste dalla Finanziaria dello scorso anno. Una proroga molto ampia, che lascia intatto l'originario raggio d'azione delle sanatorie, e che riguarda, dunque, concordato, integrativa semplice, condono tombale, definizione dei ritardati od omessi versamenti, definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, definizione dei carichi di ruolo pregressi, regolarizzazione delle scritture contabili, definizione delle liti potenziali e pendenti, chiusura partite IVA inattive e definizione della tassa automobilistica erariale.

Tali sanatorie, finora limitate agli anni dal 1997 al 2001, sono state estese **anche il periodo d'imposta 2002.**

CONCORDATO PREVENTIVO

Viene introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003 e per quello successivo. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni. Il concordato consiste nell'impegno del contribuente a dichiarare per il 2003 e per il 2004 un volume di ricavi e un importo di reddito minimi fissati in base ai ricavi e reddito dichiarati nell'anno 2001.

L'adesione al concordato deve essere effettuata entro il **16/03/2004** con apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

L'adesione comporta i seguenti vantaggi:

- sul reddito eccedente il minimo concordato, l'applicazione di una aliquota agevolata (23%) e l'esenzione dei contributi;
- salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;
- la limitazione dei poteri di accertamento.

CONDONO EDILIZIO

L'adesione al condono edilizio avviene con presentazione di una apposita domanda entro il 31/03/2004 e con il pagamento delle rate scadenti il 31/03/04, 30/06/04, 30/09/04 e 31/12/06. Le opere condonabili, con alcune esclusioni, sono quelle ultimate entro il 31/03/03.

Sono raddoppiate le pene pecuniarie previste nel caso di abusi edilizi e sono nulli i trasferimenti di immobili abusivi.

La legge finanziaria dispone che è dovuta in ogni caso dal 1° gennaio 2003 l'ICI sui fabbricati oggetto di condono edilizio.

L'imposta andrà versata entro i termini di versamento di quella per il 2004.

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Agevolazione cd "Tecno Tremonti"

L'agevolazione consiste nell'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa di un importo pari al 10% per:

- costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali;
- ulteriore 30% dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi di imposta precedenti (2001-2002-2003).

Le stesse percentuali spettano alle PMI che si aggregano in non meno di 10 per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. Il beneficio spetta nei limiti del 20% della media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti (esclusi esercizi in perdita).

Agevolazione per spese per partecipazione fiere all'estero:

L'agevolazione consiste nell'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa di un importo pari al 100% delle spese sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero (sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni).

Agevolazione per spese sostenute per stage aziendali:

L'agevolazione consiste nell'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa di un importo pari al 100% delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi di istruzione secondaria o universitaria e diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del corso di studi.

Agevolazione per spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato:

L'agevolazione consiste nell'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa di un importo pari al 100% delle spese.

Tali agevolazioni si applicano ai soggetti già in attività alla data del 02/10/2003 per i costi sostenuti nel 2004.

Un nuovo input al sistema produttivo nazionale dovrebbe arrivare anche dal neo istituito **Istituto Italiano di Tecnologia**, che dovrà promuovere lo **sviluppo tecnologico** del Paese e l'**alta formazione tecnologica**.

Sono previsti inoltre **incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori che lavorano all'estero**, che potranno godere dell'**esenzione dall'IRAP** e dell'applicazione di un'aliquota **IRPEF agevolata del 10%** per i redditi prodotti nel periodo d'imposta in cui tornano ad essere fiscalmente residenti in Italia e per i due periodi successivi.

La finanziaria 2004 incentiva anche la **quotazione in borsa delle Pmi**, per le quali è previsto un premio che consiste nella **riduzione al 20% dell'imposta sul reddito**, per il periodo di imposta in cui è stata disposta la quotazione e per i due successivi. Per ottenere il premio è necessario che le società, nel momento in cui chiedono di essere ammesse alla quotazione, facciano un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che comporti un **incremento del patrimonio netto del 15%** rispetto all'anno precedente. E' inoltre necessario che le azioni di queste società non siano state in precedenza negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'UE. L'aliquota ridotta si applica fino al **tetto massimo** di reddito complessivo pari a **30 milioni di Euro** ed è incompatibile con l'applicazione dell'aliquota agevolata IRPEG, pari al 19%, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo n. 446/97.

Oltre a queste misure la manovra prevede anche interventi più strutturali per rilanciare il mercato. Fra questi, la privatizzazione della Sace (Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero) e della Cassa Depositi e Prestiti, che diventano società per azioni.

ALiquota GESTIONE SEPARATA DI CUI ALLA L. 335/95

Con effetto dal 1 gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti.

Per il 2004 l'aliquota complessiva da applicare è pari al 17,80%. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota del 19%.

COLLABORATORI FAMILIARI DI ARTIGIANI

Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, anche studenti, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Tali collaborazioni devono avere carattere di aiuto e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. Rimane l'obbligo dell'iscrizione all'INAIL.

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro sono tenuti all'iscrizione ad una apposita gestione separata dell'INPS dal 01/01/2004.

L'obbligo di iscrizione spetta all'associato entro 30 giorni (per i rapporti in corso il primo termine è fissato al 31/03/2004). L'importo del contributo è pari al contributo pensionistico fissata per i collaboratori coordinati e continuativi che dal 01/01/04 è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti ed è per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato. L'imponibile sul quale calcolare il contributo è il reddito

dell'attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'IRPEF e che risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi. Il versamento avverrà con modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui il compenso è corrisposto, anche se sotto forma di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Settore agricolo: gli sconti contributivi fissati per il personale agricolo dipendente operante nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate non sono cumulabili con i benefici previsti per i datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno e con la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Assicuratori: I produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo, in base al contratto collettivo tra agenti e produttori di assicurazione, sono iscritti alla gestione IVS degli esercenti attività commerciali a decorrere dal 01/01/2004. Non sono soggetti a minimale contributivo.

Collaboratori occasionali e incaricati alle vendite a domicilio: i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio, se il reddito derivante da dette attività supera € 5.000 annui, sono iscritti alla gestione separata dell'INPS a decorre dal 01/01/2004.

Artigiani e commercianti: Dall'01/01/2004 le domande di iscrizione e variazione dati delle imprese artigiane e di quelle esercenti attività commerciali hanno effetto anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali.

Comunicazione all'INPS dei datori dei lavoro: Dall'01/01/2004 i Mod. DM10 andranno trasmessi per via telematica. Dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti di imposta tenuti al rilascio del CUD, dovranno trasmettere all'INPS mensilmente e per via telematica i dati retributivi, le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi e per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali.

IVA AGEVOLATA PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

La riduzione dell'aliquota IVA al 10% per interventi di ristrutturazione edilizia e' stata prorogata dal 30 settembre al 31 dicembre 2003.

Dal 01/01/2004 l'Iva agevolata del 10% continua ad essere applicata per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

41% SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Proroga dell'agevolazione IRPEF sulle spese sostenute nel 2004 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'agevolazione aumenta da 36 al 41% delle spese sostenute entro un tetto massimo di spesa di € 60.000.

Restano in vigore anche le agevolazioni previste per l'acquisto di immobili interamente ristrutturati da imprese entro il 31/12/2004 e dalle stesse rivenduti entro il 30/06/2005. La detrazione è del 41% applicato sul 25% del corrispettivo di acquisto nel limite massimo di € 60.000.

ASSEGNO PER OGNI SECONDO FIGLIO

Alle donne residenti in Italia è concesso un assegno pari ad Euro 1.000 per ogni figlio nato dal 1 dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita e per ogni figlio adottato nel medesimo periodo. L'assegno è erogato dall'INPS in base ai dati forniti dai Comuni, che controllano la sussistenza dei requisiti al momento dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Il termine per la presentazione della dichiarazione di successione diventa di 12 mesi.

CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI

Le distribuzioni di utili deliberate dopo il 30 settembre 2003 daranno diritto ad un credito d'imposta limitato (cosiddetto Basket B) nella misura del 51,51 per cento. Ciò comporterà una doppia penalizzazione. Da un lato in ordine alla misura del credito di imposta: il 51,51% è commisurato a un'imposta teorica assolta dalla società pari al 34% contrariamente alle aliquote IRPEG effettivamente applicate (si ricorda che ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Tuir, il credito d'imposta spettante per le distribuzioni deliberate fino all'esercizio in corso al 1 gennaio 2003 è del 56,25%, solo dopo sarebbe sceso al 51,51%). Dall'altro lato riguardo all'utilizzabilità del credito attribuito che, essendo riferito a imposte solo virtualmente assolte dalla società può essere utilizzato fino a concorrenza della quota di imposta netta relativa agli utili cui afferisce

(quindi non può generare crediti utilizzabili). La data "sensibile" nell'applicazione delle nuove regole è il 30 settembre 2003 e va verificata avendo riguardo a quando l'assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei dividendi e non alla data di distribuzione degli stessi. In pratica, se la delibera è antecedente (si pensi, ad esempio, a un'assemblea totalitaria del 25 settembre) la disposizione antielusiva non scatta (salvo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 40 nel caso di chiusura anticipata dell'esercizio sociale).

INDEBITA AGEVOLAZIONE IVA SULLA PRIMA CASA

In caso di indebita agevolazione IVA sull'acquisto della prima casa, l'Agenzia delle Entrate presso cui sono stati registrati gli atti deve recuperare per intero la differenza di IVA oltre alla sanzione amministrativa del 30% della differenza medesima.

TERMINI DI ACCERTAMENTO AI FINI ICI

I termini di accertamento che scadono il 31.12.03 sono prorogati al 31.12.04 limitatamente al periodo d'imposta 1999 e successivi.

MOLTIPLICATORI RENDITE CATASTALI

Dal 1° gennaio 2004 i moltiplicatori applicati alle rendite catastali sono rivalutati del 10%. La disposizione ha efficacia ai soli fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.

DE TAX

Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 Euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche, ha facoltà di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all'1 per cento della imposta sul valore aggiunto.

LOTTA AL CARO VITA

Per incentivare l'offerta di prodotti di consumo a prezzi convenienti, sono previsti:

- controlli della Guardia di Finanza sui listini e sui cartellini;
- la revisione degli studi di settore nei settori in cui si sono manifestati abnormi aumenti dei prezzi;
- l'istituzione di un apposito fondo per finanziare le iniziative delle Camere di Commercio e dei Comuni volte a promuovere panieri di beni ed elenchi di esercizi commerciali meritevoli in ragione dei prezzi.

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società ed enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Quindi, per le violazioni non ancora contestate e le sanzioni non ancora irrogate alla data del 02/10/2003, cade la responsabilità per la sanzione tributaria degli amministratori, dipendenti o rappresentanti di società e enti con personalità giuridica. (rimane invece per dipendenti, rappresentanti e amministratori di società di persone, ditte individuali, artisti e professionisti).

GARANZIE RELATIVE A CREDITI IVA

L'articolo 38-bis del DPR 633/72 prevedeva che per l'esecuzione dei rimborsi Iva di cui all'articolo 30 del Dpr 633/72, il contribuente doveva presentare, contestualmente all'erogazione del rimborso, una specifica garanzia di durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento. La nuova versione dell'articolo 38-bis prevede che la garanzia debba essere di durata pari a tre anni ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.

ATTESTAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

Su richiesta dei creditori di imposta intestatari del conto fiscale (quindi con partita Iva), l'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad attestare la certezza, la liquidità e la data indicativa di esecuzione di un rimborso.

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

Vengono riaperti i termini per l'affrancamento dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1 gennaio 2003. Si tratta delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 della Finanziaria 2002 (legge 448/01), che hanno

consentito, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, di rideterminare i valori di acquisto sia delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati sia dei terreni edificabili e dei terreni agricoli. Ci sarà tempo fino al 16 marzo 2004 per usufruire delle disposizioni agevolative che erano scadute alla data del 16 maggio 2003.

Entro tale data dovrà essere fatta la perizia e eseguito il versamento dell'imposta sostitutiva. Le disposizioni che saranno applicabili sono quelle che prevedono un affrancamento alla data del 1 gennaio 2003: pertanto a tale data si dovrà fare riferimento per la perizia di stima.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Vengono riaperti i termini per rivalutare i beni aziendali secondo la vecchia Legge 342 del 2000. L'operazione dovrà essere effettuata nel bilancio chiuso al 31.12.03 e con riferimento ai beni esistenti al 31.12.02. L'affrancamento del valore rivalutato costerà il 19% (15 per i beni non ammortizzabili) e produrrà effetti dall'esercizio successivo a quello in cui viene eseguita salvo per gli ammortamenti: quest'ultimi saranno deducibili già nel 2003.

AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTATORI

Il bonus fiscale sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori è prorogato al 31/12/2003. La domanda deve essere presentata entro il 31/03/04.

MODIFICA DEL REGIME IVA PER LE CESSIONI DI ROTTAMI

Nuovo regime Iva, uguale per tutti i soggetti, in materia di rottami cascami e avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi, carta da macero, di stracci, e scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica: semilavorati di metalli ferrosi e non ferrosi (vedi elenco con voci della tariffa doganale).

Il nuovo regime consiste nell'applicazione del meccanismo del reverse charge: il cedente emette una fattura senza addebito di imposta, ai sensi dell'art. 74 c. 7 DPR 633/72 e il cessionario deve integrare la fattura di acquisto applicando l'iva al 20% e annotare tale fattura sia nel registro vendite, entro il mese di ricevimento, che nel registro acquisti, rendendosi contemporaneamente debitore e creditore dell'Iva nei confronti dell'erario.

Stesso meccanismo nel caso di importazione di tali materiali: l'acquirente deve integrare con l'imposta il documento doganale e registrarlo sia nel registro Iva acquisti che nel registro Iva vendite. L'esportazione è sempre non imponibile art. 8 DPR 633/72.

Gli acquisti intracomunitari sono imponibili con l'applicazione dell'Iva con il meccanismo dell'integrazione, mentre le cessioni intracomunitarie sono non imponibili ai sensi dell'art. 41 DL 331/93.

APPARECCHI DA DIVERTIMENTO (VIDEO GIOCHI)

Con vincite in denaro: sono disposti vincoli precisi sul costo di ogni giocata, la durata e la vincita.

Entro il 31/10/2004 devono essere collegati in rete telematica con i Monopoli.

Dall'01/01/2004 gli apparecchi subiranno un prelievo erariale del 13,5 % sulle somme giocate.

Senza vincite in denaro: gli apparecchi per i quali è stato rilasciato il nulla osta e sono state assolate le relative imposte possono continuare a funzionare fino al 30/04/2004. Entro il 31/05/2004 dovranno essere convertiti o rimossi gli apparecchi che consentono il prolungamento o la ripetizione della partita. Sono introdotti imponibili medi forfetari per il calcolo dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA.

MANIFESTAZIONI A PREMIO

Definizione delle funzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di concorsi ed operazioni premio:

- controllo che le attività non costituiscano elusione del monopolio statale dei giochi per mancanza di reali scopi promozionali;
- possibilità entro 30 giorni di ordinarne la cessazione entro 5 giorni se si ravvisa la coincidenza del gioco con una attività riservata allo Stato;
- i soggetti che intendono svolgere tali manifestazioni devono darne comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

BANDE MUSICALI, CORI E COMPAGNIE TEATRALI AMATORIALI

Esonero dall'utilizzo dei misuratori fiscali abilitati all'emissione dei titoli di ingresso per le manifestazioni organizzate a favore dei soci. Possono inoltre certificare gli incassi in modo semplificato per tutte le manifestazioni organizzate.

La legge finanziaria estende altresì l'applicazione della Legge 398/91 anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute e senza fini di lucro.

GETTONI DI PRESENZA PER PUBBLICHE FUNZIONI

Escono dai redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 47 lett. F TUIR) i compensi e i gettoni di presenza per pubbliche funzioni erogati a favore di esercenti altre attività di lavoro autonomo e quelli percepiti nell'esercizio dell'attività d'impresa.

NOVITA' PER DOTTORI E RAGIONIERI COMMERCIALISTI

L'art. 2 comma 54 prevede l'esclusiva per i depositi dei bilanci e degli altri atti per i quali non è previsto l'intervento del notaio.

L'art. 2 comma 6 prevede l'estensione anche ai professionisti della riduzione delle sanzioni per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute fino al 31.12.02. La disposizione modifica la già prevista riduzione per banche e Poste inserita nell'art. 34 del DL 269.

L'art. 2 comma 61 prevede un compenso di Euro 0,5 per ciascuna dichiarazione telematica trasmessa, precisando che il compenso è fuori campo Iva.